



Dott. Gaetano Petrelli
NOTAIO

Corso Cobianchi, 62 - Verbania (VB)

Tel. 0323/516881 - Fax 0323/581832

E-mail: gpetrelli@notariato.it

Sito internet: <http://www.gaetanopetrelli.it>

C.F.: PTR GTN 62D25 F848T

Articolo 2929-bis del codice civile
Pignoramento di beni
oggetto di vincoli di indisponibilità e di alienazioni gratuite *

* Commento tratto dalla "Rassegna delle recenti novità normative di interesse notarile - Primo semestre 2015", p. 6 ss., in www.gaetanopetrelli.it.

L'art. 12 del D.L. 27 giugno 2015, n. 83 (in G.U. n. 147 del 27.6.2015), in vigore dal 27 giugno 2015, ha introdotto nel codice civile, dopo l'art. 2929 c.c., il nuovo art. 2929-bis, che da solo costituisce la sezione I-bis (Dell'espropriazione di beni oggetto di vincoli di indisponibilità o di alienazioni a titolo gratuito) del Capo II (Dell'esecuzione forzata).

1) - Fonte normativa.

«Art. 2929-bis (Espropriazione di beni oggetto di vincoli di indisponibilità o di alienazioni a titolo gratuito). - *Il creditore che sia pregiudicato da un atto del debitore, di costituzione di vincolo di indisponibilità o di alienazione, che ha per oggetto beni immobili o mobili iscritti in pubblici registri, compiuto a titolo gratuito successivamente al sorgere del credito, può procedere, munito di titolo esecutivo, a esecuzione forzata, ancorché non abbia preventivamente ottenuto sentenza dichiarativa di inefficacia, se trascrive il pignoramento nel termine di un anno dalla data in cui l'atto è stato trascritto. La disposizione di cui al presente comma si applica anche al creditore anteriore che, entro un anno dalla trascrizione dell'atto pregiudizievole, interviene nell'esecuzione da altri promossa.*

Quando il pregiudizio deriva da un atto di alienazione, il creditore promuove l'azione esecutiva nelle forme dell'espropriazione contro il terzo proprietario.

Il debitore, il terzo assoggettato a espropriazione e ogni altro interessato alla conservazione del vincolo possono proporre le opposizioni all'esecuzione di cui al titolo V del libro III del codice di procedura civile quando contestano la sussistenza dei presupposti di cui al primo comma, nonché la conoscenza da parte del debitore del pregiudizio che l'atto arrecava alle ragioni del creditore».

2) - Rapporto con l'azione revocatoria.

La disposizione in commento consente ai creditori anteriori del disponente - in relazione agli atti pregiudizievoli a titolo gratuito *infra* indicati - di procedere ad espropriazione forzata dei beni immobili e mobili registrati che ne formano oggetto, mediante trascrizione del relativo pignoramento entro un anno dalla trascrizione dell'atto di cui trattasi.

La possibilità di procedere ad espropriazione come sopra presuppone da un lato che il creditore sia "pregiudicato" dall'atto compiuto dal suo debitore (comma 1); d'altro lato, che vi sia "conoscenza da parte del debitore del pregiudizio che l'atto arrecava alle ragioni del creditore" (comma 3). Si tratta, in definitiva, dei medesimi presupposti che stanno alla base dell'azione revocatoria ordinaria degli atti gratuiti (art. 2901 c.c.); l'art. 2929-*bis*, comma 1, d'altra parte, consente la suindicata possibilità al creditore anteriore "ancorché non abbia preventivamente ottenuto sentenza dichiarativa di inefficacia". Il rimedio in oggetto si colloca, del resto, nell'ambito della disciplina dell'esecuzione forzata (individuale) e non interferisce con la disciplina della legge fallimentare, il cui art. 64 dichiara "privi di effetto rispetto ai creditori, se compiuti dal fallito nei due anni anteriori alla dichiarazione di fallimento, gli atti a titolo gratuito, esclusi i regali d'uso e gli atti compiuti in adempimento di un dovere morale o a scopo di pubblica utilità, in quanto la liberalità sia proporzionata al patrimonio del donante". Nel contesto della disciplina fallimentare, infatti, non si pone un problema di procedere ad espropriazione forzata da parte di singoli creditori, e l'azione ex art. 64 l. fall. può essere comunque proposta entro i termini indicati dall'art. 69-*bis* l. fall.; rispetto ai terzi, la trascrizione della domanda di accertamento dell'inefficacia può ritenersi necessaria agli effetti dell'art. 2652, n. 5, c.c., in rapporto all'art. 45 l. fall.

L'art. 2929-*bis* c.c., di fatto, consente:

- di anticipare l'espropriazione forzata, rendendo meramente eventuale - su iniziativa dell'eventuale opponente, in sede di opposizione all'esecuzione - l'accertamento giudiziale dei presupposti del pignoramento anticipato (che coincidono con i presupposti dell'azione revocatoria);

- di invertire l'onere della prova riguardo ai presupposti suddetti, posto che mentre in sede di azione revocatoria è l'attore, in conformità ai principi generali, a doverli dimostrare, diversamente in sede di opposizione all'esecuzione tale onere spetta al debitore, esecutato o altro soggetto interessato;

- di evitare quindi la proposizione di un'autonoma azione ex art. 2901 c.c., che rimane comunque possibile (tenendo conto che dopo il decorso del termine annuale *ex art. 2929-*bis* c.c.*, il creditore anteriore può comunque proporre l'azione revocatoria entro il termine quinquennale ex art. 2905 c.c.).

In sede di pignoramento, pertanto, il creditore anteriore può limitarsi ad allegare l'esistenza del pregiudizio, e la relativa conoscenza da parte del debitore, senza necessità di doverne fornire la prova.

Viene quindi introdotta un'ulteriore ipotesi di espropriazione a carico del terzo proprietario (art. 2929-*bis*, comma 2, c.c.; artt. 602 ss. c.p.c.), integrando in tal modo con un'ulteriore ipotesi la fattispecie disciplinata dall'art. 2910, comma 2, c.c.

Va, altresì, evidenziato che il “rimedio” in oggetto è autonomo rispetto all’azione revocatoria degli atti gratuiti (pur condividendone i presupposti, limitatamente all’ipotesi in cui il credito sia anteriore all’atto pregiudizievole); ancorché il mezzo tecnico di produzione dell’effetto sia comunque, in entrambi i casi, l’inefficacia nei confronti del creditore (inopponibilità) dell’atto pregiudizievole, che consente di promuovere l’espropriazione anche nei confronti del terzo proprietario (acquirente a titolo gratuito). Ciò significa che la disciplina di cui agli artt. 2901 e seguenti c.c. non trova applicazione diretta alla fattispecie in esame, ma può semmai – ricorrendone i presupposti – essere applicata analogicamente, nei limiti e con le difficoltà propri dello strumento analogico (esistenza di una *lacuna legis* e della *eadem ratio*, non eccezionalità della disciplina, ecc.).

A titolo esemplificativo, l’art. 2929-*bis* c.c. menziona solo il pignoramento (ad opera di creditore munito di titolo esecutivo, anche eventualmente stragiudiziale come l’atto pubblico o la scrittura privata autenticata) e l’intervento nell’esecuzione: l’eccezionalità del rimedio (che deve affermarsi, anche in considerazione del pregiudizio che esso comporta alle ragioni dell’acquirente a titolo gratuito, e del beneficiario del vincolo) induce a ritenere che non possano essere esperite le azioni conservative (in particolare, il sequestro) richiamate dall’art. 2902, comma 1, c.c.

Quanto agli atti pregiudizievoli rilevanti ai fini della norma in commento, la legge menziona innanzitutto i “vincoli di indisponibilità”. Si tratta della medesima categoria contemplata dall’art. 2915, comma 1, c.c.: disposizione, quest’ultima, che risolve il conflitto tra il creditore pignorante ed il beneficiario del vincolo di indisponibilità a favore di chi per primo trascrive. L’art. 2929-*bis* c.c. deroga, quindi, all’art. 2915, comma 1, in presenza dei necessari presupposti (gratuità, pregiudizio ai creditori, conoscenza del pregiudizio).

Va peraltro evidenziato che l’art. 2915, comma 1, è richiamato dall’art. 2645-*ter* c.c., che disciplina i vincoli di destinazione: questi ultimi, pur non determinando necessariamente indisponibilità (in senso stretto, intesa quale inalienabilità con atto negoziale), incidono tuttavia sulla posizione dei creditori alla medesima stregua dei vincoli richiamati dall’art. 2915, ed inoltre comportano una “indisponibilità” in senso lato, nella misura in cui precludono l’esecuzione sui beni destinati. Il riferimento al concetto di indisponibilità, quindi, deve ritenersi comprensivo anche dei vincoli di destinazione (art. 2645-*ter* c.c., fondo patrimoniale, patrimoni destinati, ecc.), ivi compresi anche quelli derivanti da trusts riconosciuti a norma della Convenzione dell’Aja del 1° luglio 1985. In effetti, i vincoli di destinazione ed i *trusts* sono quelli che hanno dato origine, negli ultimi anni, a numerosissimi conflitti che la giurisprudenza è stata chiamata a risolvere, ed è stata spesso “costretta” a risolvere forzando l’interpretazione delle relative norme (il che rende plausibile ritenere che proprio a tali vincoli si riferisca, prioritariamente, la novella in esame).

Quanto agli atti di alienazione a titolo gratuito, cui pure si riferisce la norma in oggetto, si tratta – oltre che, ovviamente, degli atti di donazione – di tutti gli atti traslativi (o costitutivi di diritti reali di godimento) senza corrispettivo, pur in assenza di spirito di liberalità: vi è compreso, quindi, anche l’atto di trasferimento della proprietà dal disponente al trustee o al

fiduciario (o anche l'atto di trasferimento dei beni vincolati in fondo patrimoniale da un coniuge all'altro, o da un terzo ai coniugi).

3) - *Conflitto tra acquirente a titolo gratuito o beneficiario, ed aggiudicatario nell'espropriazione forzata.*

L'art. 2929-bis c.c. prevede la possibilità di opposizione all'esecuzione, da parte del debitore, dell'acquirente a titolo gratuito e di qualsiasi interessato al mantenimento del vincolo. L'accoglimento dell'opposizione all'esecuzione comporta l'estinzione del processo esecutivo (art. 632 c.p.c.); appare però dubbia l'applicabilità dell'art. 187-bis disp. att. c.p.c. ("in ogni caso di estinzione o di chiusura anticipata del processo esecutivo avvenuta dopo l'aggiudicazione, anche provvisoria, o l'assegnazione, restano fermi nei confronti dei terzi aggiudicatari o assegnatari, in forza dell'articolo 632, secondo comma, del codice, gli effetti di tali atti": sul rilievo sistematico di tale norma, in caso di sopravvenuto venir meno del titolo esecutivo, cfr. Cass. S.U. 28 novembre 2012, n. 2110, in *Foro it.*, 2013, I, c. 1224). Nel caso esaminato, infatti, non è tanto il titolo esecutivo a venir meno, o semplicemente il processo esecutivo ad estinguersi, ma non sussiste in radice alcun diritto del creditore di espropriare i beni di un terzo, perché ad esempio si accerta che il credito non è anteriore, o che non sussiste pregiudizio, o che non esisteva la scientia fraudis, o che l'atto non era gratuito, e quindi il creditore non poteva procedere all'espropriazione ledendo i diritti di terzi estranei.

Il medesimo problema si pone nell'ipotesi in cui - nonostante la legge consenta al debitore, al terzo proprietario e a qualsiasi interessato di proporre opposizione all'esecuzione, al fine di far valere l'insussistenza dei presupposti *ex art. 2929-bis c.c.* - tale opposizione non venga proposta, e che si giunga quindi alla vendita forzata, ed all'emissione del decreto di trasferimento a favore dell'aggiudicatario (art. 586 c.p.c.), pur in assenza dei presupposti richiesti dalla novella.

Si pone allora, in entrambi i casi esaminati, il problema di individuare il criterio di risoluzione del conflitto tra il beneficiario dell'atto gratuito asseritamente pregiudizievole e l'aggiudicatario in sede di espropriazione forzata. Non può servire, a tal fine, la previsione dell'art. 2929 c.c., che secondo l'interpretazione assolutamente prevalente non consente di porre rimedio, a tutela dell'aggiudicatario, ai vizi di natura sostanziale, che derivano dall'insussistenza del diritto all'espropriazione. Si tratta infatti, nell'ipotesi in esame, di un'espropriazione eseguita nei confronti di un soggetto non titolare (nel caso di alienazione gratuita) o posta in essere in violazione di un vincolo di indisponibilità; sulla base dei principi degli acquisti a titolo derivativo, applicabili anche alla vendita forzata (cfr. l'art. 2919 c.c.), l'aggiudicatario non acquista, quindi, il diritto che non spettava al debitore, o che il creditore non poteva pignorare.

In altri termini, sembra che il conflitto debba essere risolto sulla base dei principi di diritto sostanziale, e non delle norme processuali: deve essere risolto, quindi, a favore dell'avente causa a titolo gratuito dal debitore, e/o del beneficiario del vincolo: l'aggiudicatario subirà di conseguenza l'evizione, potendo esperire eventualmente le azioni *ex art. 2921 c.c.* nei confronti dei creditori.

4) - Conflitto tra creditori del disponente e creditori dell'acquirente a titolo gratuito.

Quid iuris nell'ipotesi di concorso nell'espropriazione forzata tra creditori anteriori del disponente, e creditori dell'acquirente a titolo gratuito? Finora il problema non si poneva, in quanto la prevalenza dell'acquirente del diritto reale comportava, quale effetto riflesso, la tutela prioritaria dei suoi creditori (salvo l'accoglimento di un'azione revocatoria); la novella in commento sovverte tale presupposto, senza peraltro dettare una disciplina dei conflitti in esame.

Sembra necessario distinguere. Se si parla dei creditori ipotecari dell'acquirente, il problema si pone alla medesima stregua per tutti gli aventi causa del medesimo acquirente (subacquirenti), e va trattato quindi unitariamente (cfr. *infra*, § 8). La questione si pone quindi, in questa sede, riguardo al conflitto tra creditori anteriori del disponente, e creditori chirografari dell'acquirente a titolo gratuito. In presenza di una indubbia *lacuna legis* sul punto, sembra possibile ricorrere, per analogia, al disposto dell'art. 1416, comma 2, c.c.: deve, cioè, ritenersi, per identità di *ratio*, che in sede di espropriazione forzata nei confronti del terzo proprietario (acquirente a titolo gratuito), nella quale per ipotesi concorrano entrambe le categorie di creditori, debba essere data preferenza ai creditori anteriori del disponente. A ben vedere questa soluzione si impone *a fortiori* nel caso in esame, posto che - a differenza che nel caso di simulazione - i creditori chirografari dell'acquirente a titolo gratuito non potevano, alla luce dell'art. 2929-bis c.c., fare affidamento sulla stabilità dell'acquisto del proprio debitore durante l'anno successivo alla trascrizione dell'acquisto.

5) - Riflessi sistematici sulla pubblicità del fondo patrimoniale.

La novella sembrerebbe a prima vista incidere, a livello sistematico, su una importante questione da tempo discussa in relazione al fondo patrimoniale: quella, cioè, del rispettivo ruolo delle due forme di pubblicità legale previste dalla legge, ossia l'annotazione a margine dell'atto di matrimonio e la trascrizione nei registri immobiliari, *ex art. 2647 c.c.* La giurisprudenza, come è noto, è stata finora fermamente orientata ad attribuire alla trascrizione valore di mera pubblicità notizia, ritenendo che l'opponibilità ai terzi del fondo patrimoniale dipenda invece dall'annotazione nei registri di stato civile; la dottrina è divisa (chi scrive ha espresso, in altra sede, l'avviso che in relazione ai singoli immobili il ruolo di pubblicità dichiarativa sia svolto dalla trascrizione).

L'art. 2929-bis c.c. instaura, apparentemente, un confronto tra le due trascrizioni (quella del vincolo di indisponibilità, nella specie fondo patrimoniale, e quella del pignoramento), ma a ben vedere tale confronto non si colloca sul piano della pubblicità dichiarativa: la trascrizione del vincolo funge unicamente, agli effetti della norma in esame, quale *dies a quo*, da cui decorre il termine per eseguire il pignoramento (ovvero l'intervento nell'esecuzione: art. 2929-bis, comma 1, secondo periodo, c.c.); e lo stesso vale in rapporto alla trascrizione dell'atto di alienazione gratuita (che è sicuramente pubblicità

dichiarativa, *ex artt.* 2643 e 2644 c.c.). In definitiva, la norma in esame appare del tutto ininfluenza sulla questione dell'efficacia da assegnarsi alla trascrizione del fondo patrimoniale.

Piuttosto, va evidenziato che l'eventuale ritardo nella trascrizione del fondo patrimoniale (come pure dell'alienazione gratuita) può comportare - oltre agli ulteriori eventuali effetti pregiudizievoli - un danno (risarcibile) per i soggetti interessati alla permanenza del vincolo, posto che a tale ritardo consegue uno spostamento in avanti del dies a quo, e quindi di fatto del termine entro il quale il bene può essere pignorato dai creditori anteriori del disponente.

6) - Il problema degli atti di donazione dissimulati.

Un problema rilevante è anche quello della esperibilità della procedura espropriativa nei confronti dell'acquirente (apparentemente) a titolo oneroso, nei casi di simulazione, e quindi di occultamento della reale natura gratuita dell'atto.

Si è visto che - a parte l'anticipazione dell'espropriazione forzata - l'art. 2929-*bis* c.c. comporta una rilevante inversione dell'onere della prova, che deve essere assolto, in sede di opposizione all'esecuzione, dall'opponente-acquirente a titolo gratuito (art. 2697 c.c.), anziché dal creditore. Una tale inversione può trovare una giustificazione sistematica in ragioni di giustizia distributiva, che l'acquirente a titolo gratuito certat de lucro captando, mentre il creditore certat de damno vitando. Un'ulteriore ragione potrebbe essere rappresentata dal fatto che può essere apparso eccessivo invertire l'onere della prova rispetto al terzo acquirente a titolo oneroso (che nel sistema della revocatoria subisce l'espropriazione solo in presenza di un *consilium fraudis*, che spetta al creditore provare).

In considerazione di quanto sopra, sarebbe parimenti eccessivo gravare il terzo acquirente, che appare essere a titolo oneroso, dell'onere di provare l'onerosità del proprio acquisto e quindi l'assenza di simulazione (ancorché tale prova - traducendosi di fatto nella dimostrazione dell'avvenuto pagamento - appaia più agevole rispetto a quella della simulazione a carico del creditore). Per di più, l'eccezionalità dell'art. 2929-*bis* c.c. induce ad interpretare restrittivamente le disposizioni in esso contenute (senza considerare il pregiudizio indiretto che potrebbe derivarne ai subacquirenti). A conclusioni analoghe, del resto, è giunta la dottrina con riferimento all'opposizione alla donazione, *ex art.* 563 c.c., che è stata ritenuta non esperibile rispetto ad atti a titolo oneroso, asseritamente simulati.

In definitiva, deve ritenersi che il creditore anteriore, che intenda far valere la simulazione di un'alienazione onerosa da parte del suo debitore, debba preventivamente esperire a norma dell'art. 1415 c.c. l'azione di simulazione (potendo trascrivere la relativa domanda a norma dell'art. 2652, n. 4, c.c.); e che possa procedere ad espropriazione forzata solo a seguito dell'accoglimento della domanda di simulazione (potendo peraltro avvalersi dell'effetto prenotativo della trascrizione della domanda giudiziale).

7) - Il problema della tutela dei subacquirenti a titolo oneroso.

L'art. 2929-bis c.c. non affronta espressamente il problema della tutela dei terzi subacquirenti, a differenza dell'art. 2901, ult. comma, c.c. (a norma del quale la revocatoria non pregiudica i diritti acquistati a titolo oneroso dai terzi subacquirenti di buona fede, salva la trascrizione della relativa domanda giudiziale).

La soluzione nel senso della protezione dei suddetti terzi subacquirenti appare, peraltro, espressione del generale principio di affidamento, che l'art. 2901, ult. comma, e l'art. 2652, n. 5, c.c., declinano con alcune limitazioni (onerosità dell'acquisto e buona fede del terzo, oltre alla priorità della trascrizione del subacquisto rispetto a quella della domanda). Questa disciplina non sembra, cioè, caratterizzarsi come eccezionale, e di conseguenza appare estensibile analogicamente anche alla fattispecie in esame. Del resto, lo stesso art. 2929-bis c.c. instaura una differenza di trattamento tra atti gratuiti ed onerosi la quale – pur non espressamente riferita anche ai successivi atti di disposizione, non può che confermare la logica di bilanciamento degli interessi sottesa alle norme prima citate.

In definitiva, quindi:

1) - nel conflitto tra creditore anteriore e terzo subacquirente a titolo gratuito, prevale sempre il primo nella misura in cui abbia trascritto il pignoramento, o sia intervenuto nell'esecuzione, entro un anno, comunque decorrente dalla trascrizione del primo acquisto a titolo gratuito;

2) - nel conflitto tra creditore anteriore e terzo subacquirente a titolo oneroso, prevale il secondo in presenza di buona fede, a condizione che la trascrizione del subacquisto sia anteriore alla trascrizione del pignoramento.

La disciplina appena esposta appare riferibile a tutti gli aventi causa dal primo acquirente, compresi i creditori ipotecari dell'acquirente a titolo gratuito. La natura gratuita od onerosa della garanzia ipotecaria può apprezzarsi alla luce dell'art. 2901, comma 2, c.c. (onerosità delle ipoteche contestuali, ancorché concesse da terzo datore): disposizione, quest'ultima, di cui può plausibilmente predicarsi l'estensibilità in via analogica.

8) - Riflessi sistematici sulla disciplina degli atti di destinazione e dei trusts.

Chi scrive aveva affermato, prima della novella in oggetto ¹, che i creditori anteriori del disponente – in caso di *trusts* o vincoli di destinazione *ex art. 2645-ter c.c.* – godevano già di un trattamento "privilegiato" (rispetto ai creditori posteriori) in caso di vincolo c.d. autodichiarato, ossia di mera destinazione patrimoniale non accompagnata da un atto traslativo dal disponente al trustee, o gestore: la possibilità per tali creditori anteriori di procedere comunque ad esecuzione forzata veniva desunta sistematicamente da una pluralità di indici normativi (tra gli altri, gli artt. 1980, comma 2, 1416, comma 2, 490 n. 3, 512, 2447-*quinquies* c.c.), e rendeva possibile a detti creditori procedere ad espropriazione senza necessità di previo esperimento dell'azione revocatoria (eventualmente entro dati limiti temporali). Un tale trattamento non poteva

¹ PETRELLI, *Proprietà destinata, fiducia e situazioni giuridiche condizionate* (relazione presentata al Convegno di Firenze del giorno 8 maggio 2015 su «Il contributo della prassi notarile alla evoluzione della disciplina delle situazioni reali»), nei *Quaderni della Fondazione italiana per il Notariato*, 2015.

invece ipotizzarsi in caso di destinazione “traslativa”, in conseguenza della fuoriuscita del bene dal patrimonio del disponente, che lasciava ai creditori anteriori la sola possibilità di esperire l’azione revocatoria, ricorrendone i presupposti.

L’art. 2929-bis c.c. per un verso conferma l’opinione che riconosce ai “creditori anteriori” uno status privilegiato rispetto ai creditori successivi alla destinazione (ai quali ultimi soltanto la legge espressamente preclude l’azione esecutiva sui beni segregati); per altro verso, equipara tuttavia il trattamento del vincolo autodichiarato rispetto a quello della destinazione accompagnata da trasferimento della proprietà a soggetto diverso dal disponente, con introduzione di un limite temporale – identico nei due casi – entro il quale è possibile agire. Questa equiparazione costituisce una importante deroga al principio generale, che finora ha sempre visto prevalere l’acquirente (a qualsiasi titolo) di un diritto reale rispetto al creditore chirografario dell’alienante.

D’altra parte, l’espressa attribuzione normativa dell’azione esecutiva ai creditori anteriori conferma anche, sul piano sistematico, che il bilanciamento degli interessi (dei creditori anteriori da un lato, e dei beneficiari della destinazione dall’altro) non è effettuato dal legislatore richiedendo una oggettiva prevalenza dell’interesse (meritevole di tutela) alla destinazione (che alcuni interpreti hanno ritenuto, *praeter legem*, debba addirittura avere rilievo costituzionale, pur in presenza di norme che depongono in senso diverso): le norme che consentono la destinazione patrimoniale non sono eccezionali rispetto al principio di tutela della garanzia patrimoniale ex art. 2740 c.c., la cui attuazione è assicurata da altre norme (tra le quali si colloca ora anche l’art. 2929-bis c.c.: il creditore anteriore che non agisca diligentemente e tempestivamente non può poi dolersi del pregiudizio, e non vi è necessità di contestare la validità della destinazione affermando la non sufficiente meritevolezza dell’interesse che vi sta alla base).

9) - La disciplina transitoria.

A norma dell’art. 23, comma 6, del D.L. n. 83/2015, “Le disposizioni di cui all’articolo 12, comma 1, lettera *b*), 13, comma 1, lettere *d*), *l*), *m*), *n*), si applicano esclusivamente alle procedure esecutive iniziate successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto”.

A parte l’inesatto riferimento alla lettera *b*) dell’art. 12 (che non esiste), la disposizione rende applicabile il nuovo art. 2929-bis c.c. alle procedure esecutive iniziate successivamente al 27 giugno 2015: sembrerebbe quindi possibile procedere da subito alla trascrizione di un pignoramento a norma dell’art. 2929-bis c.c., entro l’anno dalla trascrizione di un’alienazione gratuita o di un vincolo di indisponibilità da parte del debitore, ancorché i suddetti atti (pregiudizievoli) siano stati stipulati, dal debitore stesso, anteriormente all’entrata in vigore della novella. Questa lettura appare, tuttavia, fortemente pregiudizievole nei confronti degli acquirenti a titolo gratuito, o dei beneficiari di vincoli, che abbiano conseguito la relativa posizione giuridica prima dell’entrata in vigore del decreto legge, e sicuramente lesiva dell’affidamento

che gli stessi potevano riporre nelle norme vigenti al momento in cui i suddetti atti sono stati perfezionati.

Una lettura costituzionalmente orientata dell'art. 23, comma 6, deve pertanto condurre ad una diversa interpretazione: ai fini dell'applicazione dell'art. 2929-bis c.c., è necessario non soltanto che la procedura espropriativa sia iniziata successivamente al 27 giugno 2015, ma anche che siano successivi a tale data gli atti gratuiti asseritamente pregiudizievoli.

Gaetano Petrelli